



SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO

Il giorno 27 del mese di luglio dell'anno duemilaventidue, presso la sede di CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, di seguito denominata CMGe, C.F. 80007350103/P.I. 00949170104, con sede legale in Genova, P.le Mazzini 2, rappresentata dal Direttore Dott. Paolo Sinisi, nato a [REDACTED] il [REDACTED], domiciliato per la presente carica presso la sede dell'Ente

e

il professionista Dott. Agr. Paolo Derchi nato ad [REDACTED] il [REDACTED] CF: [REDACTED], iscritto all'Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della Liguria al n. 7 di timbro professionale, associato a STAF Studio Tecnico Agricolo Forestale con studio in Genova (GE), Via Curtatone n. 6 int. B, P.IVA 02745960100;

Articolo I. OGGETTO

La Città Metropolitana di Genova, come sopra rappresentata affida a STAF Studio Tecnico Agricolo Forestale. nella persona del Dott. Agr. Paolo Derchi, che accetta l'incarico che riguarda attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per le attività connesse a quanto di competenza della Città Metropolitana di Genova in risposta all'*"Avviso per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di interventi di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nel contesto territoriale delle 14 Città metropolitane nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 4, Investimento 3.1 "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano", finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU" del 30 Marzo 2022.*

In particolare, il progetto deve riguardare interventi su aree che rientrano nella disponibilità giuridica di Città metropolitana e dei Comuni del territorio DEGURBA 2 e 3 con le seguenti finalità:

- a) a preservare e valorizzare la naturalità diffusa, la biodiversità e i processi ecologici legati a ecosistemi pienamente funzionali e resilienti;
- b) contribuire alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e alla rimozione del particolato nei territori di proprietà di Città metropolitana e dei Comuni del territorio, aiutando così a proteggere la salute umana;
- c) contribuire a ridurre le procedure di infrazione della qualità dell'aria;
- d) recuperare i paesaggi antropizzati valorizzando le periferie e le connessioni ecologiche con le aree interne rurali (corridoi ecologici, reti ecologiche territoriali) e il sistema delle aree protette;
- e) frenare il consumo di suolo e ripristinare i suoli utili, con l'obiettivo della messa a dimora di in media 1000 alberi per ettaro, individuando specie coerenti con la vegetazione naturale potenziale secondo il principio di utilizzare *"l'albero giusto nel posto giusto"* in termini ecologici, biogeografici, ecoregionali e di risposta alle diverse esigenze ambientali per ciascuna area metropolitana.

Nel caso di approvazione da parte del MITE della scheda progettuale, di cui all'allegato 5 al Bando, e quindi con l'ottenimento del finanziamento da parte del Ministero, l'incarico prevede:

1. lo sviluppo di tutti i livelli di progettazione ex art. 24 del codice degli appalti, comprensivo della predisposizione del Piano di coltivazione quinquennale;
2. la direzione dei lavori per tutti gli interventi previsti dal progetto;
3. il coordinamento della sicurezza, in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi del Decreto legislativo 81/2008 e smi;
4. l'attività di monitoraggio nel periodo di 5 anni successivo all'ultimazione dei lavori, nelle aree oggetto di forestazione, per verificare l'effettivo impatto positivo conseguente alla attuazione degli interventi.

Tutti gli elaborati e l'impostazione del progetto dovranno essere conformi al dettato del Bando MITE, pertanto la progettazione degli interventi deve:

- rispondere alle finalità evidenziate all'art. 1 dell'Avviso pubblico e agli obiettivi del Piano di forestazione;
- essere coerente e conforme con le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale, ambientale e paesaggistica delle aree interessate.

Articolo II. MODALITÀ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

La realizzazione dell'intero servizio affidato si articola, quindi, in due fasi:

- fase 1: relativa alla partecipazione di Città metropolitana di Genova in risposta all'avviso nazionale di cui all'art. 1;
- fase 2: che verrà avviata e conclusa solo nel caso in cui il MITE ammetta a finanziamento la scheda progettuale presentata alla scadenza prevista dal bando fissata al 14 Giugno 2022.

FASE 1: RISPOSTA ALL'AVVISO NAZIONALE

Tale fase prevede l'**elaborazione della scheda progettuale (ALL. 5 ex Avviso pubblico)** che deve riguardare aree, **di almeno 40 ha**, rientranti nella disponibilità giuridica di Città metropolitana di Genova e dei Comuni del territorio DEGURBA 2 e 3 così come definiti dall'avviso nazionale, **con prevalenza DEGURBA 2**.

Gli interventi di progetto su tali aree, oltre a perseguire le finalità di cui all'art. 1, dovranno essere conformi alla pianificazione urbanistica-territoriale, ambientale e paesaggistica dell'area interessata dall'intervento.

OUTPUT: Scheda progettuale (ex ALL. 5 ex Avviso pubblico), da inviare via pec a CMGe entro le ore 18.00 del 13 giugno 2022.

FASE 2: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA

2.1 - Redazione del progetto definitivo/esecutivo, ai sensi del codice contratti, comprensivo del Piano di coltivazione quinquennale.

OUTPUT: Consegna del Progetto definitivo/esecutivo e Piano di coltivazione quinquennale entro il 15 luglio 2022, ovvero entro 15 gg dal provvedimento ministeriale di approvazione del finanziamento.

2.2 - La direzione dei lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, secondo la tempistica prevista dal cronoprogramma del progetto esecutivo, fino all'ultimazione dei lavori ed emissione del certificato di regolare esecuzione.

OUTPUT: Svolgimento attività di direzione lavori, secondo le modalità e le tempistiche previste dalla normativa di settore, da svolgere per tutta la durata del cronoprogramma dei lavori (10 dicembre 2022 salvo proroghe ministeriali).

FASE 3: MONITORAGGIO

3.1 - L'attività verrà espletata attraverso lo svolgimento di verifiche, controlli e monitoraggio degli interventi di manutenzione previste nei cinque anni successivi all'ultimazione dei lavori.

OUTPUT: Redazione e trasmissione a CMGe di report annuali di monitoraggio al termine di ciascun periodo (n. 5 report) per le cinque annualità previste nel piano di coltivazione.

Articolo III. CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'onorario per prestazioni di cui agli artt. I e II è calcolato sulla base di Corrispettivi per le attività di progettazione e delle altre attività ai sensi dell'art. 17, comma 14 bis, della legge 14 febbraio 1994 n.109 e successive modificazioni ed integrazioni, comprensivo di ogni onere e spese, e stabilito in complessivi **€ 136.000,00** oltre contributo 4% per oneri previdenziali EPAP e IVA 22%.

Tale importo comprende tutti i costi relativi alle attività specialistiche richieste e svolte dal gruppo di lavoro incaricato.

L'importo contrattuale netto relativo alle fasi 2 e 3 verrà rideterminato in proporzione agli ettari effettivamente riconosciuti e finanziati dal MITE (rispetto ai 40 ha previsti a progetto).

Le prestazioni saranno pagate a seguito dello svolgimento delle attività di cui ai precedenti artt. I e II, a conclusione di ciascuna fase, con le seguenti modalità:

Fase 1:

- **alla consegna della scheda progettuale** (output della fase 1) : **€ 25.000,00**, oltre il contributo previdenziale del 4% e l'IVA di legge;

Fase 2:

- **alla consegna del progetto esecutivo** (output 2.1 della fase 2): **45% della quota parte residua dell'importo contrattuale netto detratto l'importo di cui alla fase 1**, oltre il contributo previdenziale del 4% e l'IVA di legge;
- **all'ultimazione dei lavori** e relativa emissione certificato di regolare esecuzione (output 2.2 della fase 2): **35% della quota parte residua dell'importo contrattuale netto detratto l'importo di cui alla fase 1**, oltre il contributo previdenziale del 4% e l'IVA di legge;

Fase 3:

- **al termine di ciascun anno di monitoraggio** (output 3.1 della fase 3): **20% complessivo (4% annuale) della quota parte residua dell'importo contrattuale netto detratto l'importo di cui alla fase 1**, oltre il contributo previdenziale del 4% e l'IVA di legge.

Le fatture devono essere obbligatoriamente trasmesse in forma elettronica secondo il formato e le modalità di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice ufficio, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it): Codice Univoco Ufficio: UFGE40 Città Metropolitana di Genova, che deve obbligatoriamente essere indicato in fattura, insieme al CIG e al CUP.

I pagamenti verranno effettuati dalla Città Metropolitana di Genova esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'incaricato s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dall'accensione e/o dall'inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l'Amministrazione non esegue i pagamenti senza che la RTP possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

L'incaricato si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

Articolo IV. IMPEGNI DELL'INCARICATO

Il professionista incaricato si impegna a garantire la piena operatività di un gruppo di lavoro composto da un congruo e qualificato numero di figure professionali in rapporto alle attività previste dal bando nazionale.

In particolare il gruppo di lavoro dovrà essere composto da figure qualificate (agronomi, ecologisti, botanici, forestali, naturalisti e coordinatore della sicurezza) di comprovata esperienza professionale garantendo la presenza di donne e giovani.

Il coordinatore di tale gruppo, individuato nella persona del Dott. Agr. Paolo Derchi, dovrà interagire con il R.U.P. e con il personale della Città metropolitana di Genova per tutta la durata dell'affidamento.

Il soggetto incaricato dovrà altresì condividere con il committente i contenuti dei documenti e dei prodotti, nonché effettuare le necessarie revisioni e modifiche richieste.

I prodotti dovranno essere consegnati per fasi successive e con tempistiche specifiche, definite all'art. II.

I progettisti dovranno predisporre un dettagliato elenco di tutti gli elaborati grafici e/o dattiloscritti costituenti la scheda progettuale (ex All. 5 del bando), sia preliminarmente all'avvio del progetto, sia in corso d'opera, sia alla consegna dello stesso.

Dovranno essere fornite:

- n° 4 copie cartacee a colori di tutta la documentazione prodotta e una copia su supporto informatico. I supporti informatici devono essere compatibili con i software in uso presso la Città

Metropolitana e in particolare: formato .doc per i documenti testuali; .dwg per gli elaborati grafici; .xls fogli di calcolo, eventuali altri elaborati in formato da concordare.

- una copia completa su supporto informatico in aggiunta a quanto sopra detto in formato .pdf.

Il progetto e gli elaborati a liquidazione degli onorari previsti dal presente disciplinare, resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Ente.

Articolo V. IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione metterà a disposizione tutte le informazioni e i dati conoscitivi in suo possesso che siano utili al fine di garantire il supporto necessario all'espletamento del servizio oggetto dell'appalto.

L'Amministrazione si impegna inoltre al costante aggiornamento dell'Incaricato mediante la programmazione di incontri periodici tematici per tutta la durata dell'appalto e fino alla conclusione del servizio.

Articolo VI. RISULTATI ED UTILIZZAZIONE SCIENTIFICA E DIVULGAZIONE DEI RISULTATI

Le Parti si danno atto reciprocamente che i risultati e i prodotti saranno di proprietà esclusiva di Città Metropolitana che potrà utilizzarli senza alcun limite, senza nessun obbligo od onere verso l'incaricato.

Articolo VII. GARANZIA

L'Appaltatore s'impegna a costituire a favore delle Amministrazione una garanzia definitiva, secondo quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia deve essere costituita nei modi previsti dall'articolo 93 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta delle Amministrazione, l'estensione della garanzia a tutti gli accessori del debito principale, per l'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 del codice civile.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, contestualmente all'emissione delle fatture emesse sui certificati di pagamento, fino alla concorrenza della soglia minima di garanzia prevista dalla normativa vigente, senza necessità di nulla osta dell'Amministrazione e si effettua con la presentazione da parte dell'Appaltatore all'istituto garante del documento attestante lo stato di avanzamento dell'esecuzione. Il residuo 20% è svincolato successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione e completamento delle prestazioni. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte dell'Amministrazione. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione.

Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione.

L'inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia possono costituire motivo di risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento del danno e l'escussione delle cauzioni prestate in loro favore.

Articolo VIII. PENALI

La Città Metropolitana applicherà una penale nella misura del 1 per 1000 dell'importo contrattuale netto complessivo (IVA esclusa) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, nei seguenti casi:

- 1) consegna scheda progettuale di cui alla fase (output della fase 1) rispetto alla data del 13 giugno 2022
- 2) consegna del progetto definitivo/esecutivo e *Piano di coltivazione quinquennale* (output 2.1 della fase 2) rispetto alla data del 15 luglio 2022, ovvero entro 15 gg dal provvedimento ministeriale di approvazione del finanziamento
- 3) contabilizzazione e redazione stati avanzamenti lavori e ultimazione rispetto alle tempistiche previste dal codice dei contratti (output 2.2 della fase 2)
- 4) trasmissione report annuali di monitoraggio al termine di ciascun periodo (output 3.1 della fase 3)

La contabilizzazione delle penali avverrà in occasione della conclusione e presentazione degli output di ciascuna fase.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi.

Articolo IX. PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE PENALI

In caso di inadempimenti degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione procede alla relativa contestazione all'Appaltatore, volta all'applicazione delle penali contrattualmente previste.

La contestazione formale degli inadempimenti contrattuali viene avviata da Città Metropolitana, mediante comunicazione all'Appaltatore inviata a mezzo PEC.

L'Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni in merito ai singoli inadempimenti contestati, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, entro e non oltre 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla ricezione della contestazione formale di cui al punto precedente; il mancato invio delle controdeduzioni nel termine sopraindicato equivale ad accettazione formale delle proposte di penali formulate dall'Amministrazione.

Nel caso di mancato riscontro o qualora, a seguito di istruttoria effettuata dall'Amministrazione, le controdeduzioni non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempimento, il Responsabile del Procedimento procede all'applicazione delle penali, a valere sul primo pagamento dovuto, con le modalità indicate nel presente documento.

Le penali sono portate in deduzione dell'importo corrispondente al primo pagamento utile effettuato successivamente alla contestazione e all'applicazione delle stesse, mediante emissione di nota di credito di pari importo, oppure, in mancanza, sulla cauzione definitiva costituita dall'appaltatore, con l'obbligo per quest'ultimo di reintegrarla entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, pena l'eventuale risoluzione del contratto.

L'Amministrazione potrà applicare all'Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale; nel caso in cui l'importo delle penali

applicate ecceda detto limite l'Amministrazione può risolvere il contratto.

La richiesta e/o l'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento e non limita il diritto dell'Amministrazione di procedere d'ufficio all'esecuzione di tutto il servizio o di parte di esso, quando l'Appaltatore, per negligenza e/o imprudenza e/o imperizia o per mancanza di rispetto ai patti contrattuali e agli obblighi relativi, ritardasse l'esecuzione del servizio o lo conducesse in modo da non assicurarne la sua perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.

Articolo X. RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Costituiscono motivo di risoluzione contrattuale tutti i casi in cui sopravvenga la perdita dei requisiti di carattere generale da parte dell'Appaltatore o intervenga nei suoi riguardi una delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare o di divieto, incompatibilità e decadenza nei rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione.

La Stazione Appaltante risolve il contratto qualora intervengano le seguenti situazioni:

- 1) l'Appaltatore si sia trovato al momento dell'aggiudicazione in una delle situazioni di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;
- 2) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati dell'Unione Europea;
- 3) sia accertata a carico dell'Appaltatore l'esistenza delle situazioni di cui al combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche a seguito dei controlli eseguiti in attuazione della Convenzione stipulata dalla Città Metropolitana di Genova con la Prefettura di Genova;
- 4) sia intervenuta in corso di contratto una condanna definitiva per i reati di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a carico dei soggetti indicati al comma 3 dello stesso articolo o comunque rilevanti ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

La Stazione Appaltante, si riserva la facoltà di risolvere il contratto in tutti i casi in cui, successivamente alla stipula, intervengano:

- altre situazioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione,
- motivi di esclusione dalle gare o di perdita dei requisiti contrattuali generali previsti dalla legislazione vigente,
- ovvero emergano situazioni, fatti o comportamenti dell'appaltatore, tali da deteriorare il rapporto di fiducia e che possano compromettere una corretta prosecuzione del rapporto contrattuale, quali in particolare comportamenti reticenti o omissivi o l'impiego nell'esecuzione dei contratti derivati di personale che nei tre anni precedenti abbia avuto un rapporto di lavoro con l'Amministrazione, esercitando presso gli stessi poteri autoritativi o negoziali

Le cause di risoluzione sopra indicate rilevano anche nel caso in cui l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo d'impresе o sia costituito in altra forma associativa assimilata, salvo che non ricorrano le condizioni di cui ai commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.

Nei casi sopra indicati l'Amministrazione comunica all'Appaltatore la volontà di risolvere il contratto, descrivendo precisamente i fatti e le motivazioni a supporto della decisione e assegnando un termine non inferiore a 20 (venti) giorni, naturali e consecutivi, per consentire allo stesso di formulare eventuali controdeduzioni, osservazioni e/o produrre documentazione a proprio favore.

Qualora le giustificazioni e gli elementi prodotti dall'Appaltatore non siano ritenuti accoglibili e adeguati, l'Amministrazione adotta i conseguenti provvedimenti e ne dà comunicazione all'Appaltatore.

Articolo XI. RECESSO UNILATERALE

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi:

- (1) giusta causa;
- (2) reiterati, anche se non gravi, inadempimenti dell'Appaltatore.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha *giusta causa* quando:

- (a) sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni dell'Appaltatore;
- (b) l'Appaltatore perda i requisiti minimi di qualificazione richiesti dal bando di gara;
- (c) sia accertata a carico dell'Appaltatore, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, l'esistenza o la sopravvenienza di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero la perdita dei requisiti contrattuali di carattere generale;
- (d) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.

La Città Metropolitana di Genova si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto prima della scadenza, a mezzo Pec con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, in caso di modifiche del quadro giuridico di riferimento che non consentano la prosecuzione del servizio.

Dalla data del recesso l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'amministrazione.

In caso di recesso l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Articolo XII. CLAUSOLE RISOLUTIVE

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente previsti dal presente disciplinare.

La risoluzione del contratto potrà essere avviata nei seguenti casi:

- a) in caso di cessione del contratto;
- b) qualora l'importo delle penali applicate raggiunga il 10% del valore del contratto;
- c) il mancato utilizzo delle risorse umane e strumentali che in base al contratto di avvalimento dovrebbero essere messe a disposizione dell'appaltatore dall'impresa ausiliaria o l'utilizzo difforme dalle modalità e dai limiti derivanti dal contratto di avvalimento (articolo 89, comma 9,

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50);

- d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art.3, comma9-bis, della Legge13 agosto 2010, n.136);
- e) la riduzione e il rallentamento del servizio, la sospensione, l'interruzione e l'abbandono delle prestazioni senza motivata ragione e/o autorizzazione dell'Amministrazione;
- f) l'impiego irregolare di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e la violazione di obblighi in materia di lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
- g) la violazione della normativa vigente in materia di subappalto, con particolare riferimento alle ipotesi di subappalto non autorizzato;
- h) la violazione degli obblighi in materia ambientale e sociale stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
- i) un accertato danno alle persone, lavoratori o terzi, conseguente a violazione delle norme in materia di sicurezza, ovvero da comportamenti dolosi e colposi nell'esecuzione delle prestazioni;
- j) l'interruzione, la sospensione o la riduzione delle garanzie e delle coperture assicurative richieste dal contratto;
- k) l'illecito professionale consistente nel tentativo di influenzare a proprio vantaggio le valutazioni della Città Metropolitana sulla corretta esecuzione del contratto ovvero fornire informazioni, dati e documenti falsi o fuorvianti, anche per negligenza, suscettibili di influenzare il controllo e la verifica delle prestazioni;
- l) l'Appaltatore non abbia osservato gli obblighi di comunicazione alla Prefettura relativamente ad ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza, avanzata, prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori/delle prestazioni, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento;
- m) l'Appaltatore abbia mancato di ottemperare a quanto richiesto a seguito di una diffida ad adempiere;
- n) L'Appaltatore abbia mancato di ottemperare a quanto previsto dal "*Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici*" approvato con d.p.r. n. 62 del 2013 nonché al Codice di Comportamento dell'Amministrazione;

Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della risoluzione.

Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione del servizio da parte dell'Appaltatore.

Il mancato esercizio del diritto potestativo di risoluzione attraverso la clausola risolutiva, non comporta, in alcun modo, la rinuncia a nessuna delle possibili pretese di risarcimento, né a richiedere l'adempimento tramite diffida in qualunque caso di inadempimento di non scarsa rilevanza avuto riguardo all'interesse del Committente (art.1455 del codice civile).

Articolo XIII. ALTRI CASI DI RISOLUZIONE

La Città Metropolitana si riserva inoltre di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) Il contratto abbia subito una modifica tale da esorbitare le limitazioni imposte dall'articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, e i meccanismi di adeguamento previsti dallo stesso;
- b) Il valore delle prestazioni abbia superato le soglie e i limiti indicati nell'articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, e comunque previsti dal contratto.

Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della risoluzione.

Articolo XIV. CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione del presente disciplinare e la corretta esecuzione delle disposizioni contrattuali sarà competente il foro di Genova. È esclusa qualsiasi forma di arbitrato.

Articolo XV. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TUTELA DELLA RISERVATEZZA

L'appaltatore si impegna ad applicare integralmente le disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

L'appaltatore è tenuto ad osservare l'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi non riconducibili all'esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indicazioni del Committente, in alcun modo, i dati, le informazioni e le notizie a cui ha accesso nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore e i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio; pertanto, le notizie ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non devono, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore manleva l'Amministrazione aggiudicatrice da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dal trattamento dei dati, dipendente da fatto proprio, del proprio personale o dei propri collaboratori.

L'Appaltatore nelle operazioni inerenti il trattamento dei dati personali dovrà conformarsi alle seguenti condizioni:

- a) operare il trattamento dei dati personali acquisiti e gestiti dalla Città Metropolitana di Genova ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto;
- b) adempiere nella forma più ampia e completa agli obblighi previsti dal Regolamento UE 679/2016 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.;
- c) informare immediatamente la Città Metropolitana di Genova, quale titolare del trattamento, in caso di situazioni anomale o di emergenze.
- d) dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;

Articolo XVI. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE

In ottemperanza al disposto di cui all'art.53 comma 16 ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28/11/2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione del servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell' Incaricato medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

Articolo XVII. CLAUSOLE DI LEGALITÀ

L'Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale, e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente all'Amministrazione di chiedere la risoluzione del contratto.

L' Incaricato, con la sottoscrizione del presente contratto, si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n.62, nonché il codice di comportamento della Città metropolitana, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 16 del 31 gennaio 2014 n.16, di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento, comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Articolo XVIII.DISPOSIZIONI FINALI

Qualora non dovesse intervenire l'approvazione ministeriale del finanziamento a seguito della fase 1) resta inteso che il soggetto incaricato non procederà allo sviluppo delle fasi 2 e 3) e nulla avrà a pretendere relativamente ai compensi sopradeterminati per tali fasi.

Articolo XIX. SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, nessuna eccettuata od esclusa, saranno a carico dell'Appaltatore.

Articolo XX. RINVIO

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti del codice civile, in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL SOGGETTO INCARICATO

PER CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

.....
.....

Il Direttore
dott. Paolo Sinisi